

PRIVACY

Modifiche recenti

L'art. 40, comma 2 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Manovra "Salva Italia") ha introdotto rilevanti modifiche nella normativa sulla **tutela della privacy**.

Il provvedimento è stato convertito definitivamente nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (in Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 300 del 27 dicembre).

Le principali variazioni al D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) sono le seguenti:

- la nozione di "dato personale" e di "interessato" (art. 4, comma 1, lett. b e lett. i) del D.Lgs. 196/2003), oggetto di tutela da parte della normativa in questione, non si riferisce più alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni, a prescindere dalla natura del titolare (persona fisica o giuridica o ente)
- il riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni continua ad essere incluso soltanto nella definizione di "abbonato", ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del Codice ("qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate").
- restano in vigore gli obblighi per i dati riguardanti le ditte individuali, non facendosi riferimento in genere alle "imprese".

La norma, inoltre, allo scopo di coordinare le modifiche alle nozioni di "dato personale" e di "interessato" con le altre disposizioni del Codice della Privacy, elimina:

- il comma 3-bis dell'art. 5, che era stato inserito dal D.L. Sviluppo 70/2011 e che escludeva dall'ambito di applicazione del Codice i soli trattamenti di dati relativi a persone giuridiche, imprese, enti e associazioni effettuati nell'ambito dei loro rapporti per finalità amministrativo-contabili (ora esclusi in modo generalizzato);
- l'ultimo periodo dell'art. 9, comma 4, riguardante le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nel caso di richiesta effettuata da persone giuridiche, enti, etc.;
- la lett. h), comma 1, dell'art. 43, relativa all'esonero dal consenso nel caso di trasferimento di dati personali riguardanti persone giuridiche, enti, etc., verso un Paese non appartenente all'Unione europea.

Pertanto, il trattamento dei dati delle persone giuridiche, società, enti ed associazioni non trova più alcuna specifica regolamentazione con riferimento alla tutela della privacy.

Per tali soggetti quindi non sarà dovuta alcuna informativa, non sono individuabili dati sensibili, non dovranno essere indicati i relativi dati nel DPS, potranno essere oggetto di comunicazioni commerciali o promozionali, etc.

L'impianto e gli adempimenti relativi alla tutela della privacy peraltro rimarranno, anche per le imprese e i professionisti, sostanzialmente in essere, in quanto è difficile pensare ad un titolare che non tratti dati anche di persone fisiche (ditte individuali, dipendenti, collaboratori, ad esempio).

Restano comunque in vigore alcune ulteriori semplificazioni, già introdotte dal citato "Decreto Sviluppo" (D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011), che riguardano anche i dati delle

persone fisiche, e precisamente:

- a. modifica dell'art. 24, con esclusione della necessità del consenso, anche da parte di persone fisiche, ferma restando quella di rilasciare idonea informativa agli interessati, per “la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter”.
- b. informazioni commerciali o pubblicitarie: consentito agli operatori di marketing diretto utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti nell'elenco telefonico per finalità promozionali, senza bisogno di chiedere il consenso, alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l'iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di recente istituito e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.
- c. dati “infragruppo” (lett. i ter all'art. 24): non è richiesto il consenso nella comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate (art. 2359 codice civile) oppure con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili e purché queste finalità siano indicate espressamente nella informativa agli interessati
- d. esonerati dall'obbligo di predisposizione del documento programmatico per la sicurezza “i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti”; per tali soggetti obbligatoria soltanto una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: art. 47 DPR 445/2000), resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e 34 del Codice e Allegato B); per gli avvocati è difficile che questa condizione si verifichi, trattando spesso dati sensibili dei clienti o delle controparti.

Una nuova e meno rigida disciplina è ora prevista per il **trattamento dei *curricula***.

Infatti l'informativa non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro; le informazioni sul trattamento dei dati personali potranno essere fornite, anche oralmente, al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum (modifica dell'art. 13 del Codice); consentito per i *curricula* anche il trattamento di dati sensibili, pur senza esplicito consenso dell'interessato (punto 4 del comma 2 dell'art. 6 del decreto che modifica il comma 3 dell'art. 26 del Codice).

Restano altresì ferme le **misure di semplificazione** adottate con il provvedimento del Garante del 19 giugno 2008, che concerne le piccole e medie imprese, i professionisti e gli artigiani, con riferimento allo svolgimento di normali finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, e cioè:

- ✓ informativa semplificata e sintetica
- ✓ possibilità, a certe condizioni, per i titolari del trattamento in ambito privato, che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, di utilizzare senza il consenso i recapiti di posta elettronica e di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale senza ottenerne il consenso e salva opposizione degli stessi

Si ricorda che l'art. 34 comma 1 ter, come aggiunto dal D.L. 70/2011 citato, definisce i trattamenti effettuati "per finalità amministrativo-contabili" come "quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro".

Per gli avvocati valgono poi comunque le regole del Codice Deontologico sul trattamento dei dati personali per avvocati e investigatori privati di cui al Prov. del Garante n. 60 del 6 novembre 2008.

Di seguito un sintetico riepilogo sui principali adempimenti alla luce delle modifiche in commento.

Biella, 9 gennaio 2012

avv. Rodolfo Rosso

Schema

sull'esonero o meno dagli adempimenti in materia di privacy, in riferimento alla attuale normativa:

Dati relativi a / altri obblighi	Adempimenti privacy (informativa, nomina incaricati etc.)
Clienti	NO se persone giuridiche, società , associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Fornitori	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Altri Professionisti	NO se società o associazioni professionali SI se persone fisiche
Praticanti	SI
Inviti, comunicazioni, altre raccolte dati	NO se persone giuridiche, società , associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Comunicazioni promozionali (se ammesse dal Codice Deontologico)	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Dipendenti	SI
Collaboratori (a progetto, co.co.co., occasionali)	SI
Dati nel WEB	SI
Videocamere	SI (cartelli, nomina incaricati, etc.)
Trasferimento dati all'estero (extra U.E.)	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Foto dipendenti/collaboratori in intranet	SI
Elenco visitatori	SI
Dati forniti a società di recupero crediti	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Dati forniti a società, assicurazioni, etc.	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali, professionisti singoli
Antiriciclaggio	SI
Curricula	SI Informativa fornita però al primo contatto successivo all'invio Consentito trattare senza consenso anche dati sensibili
DPS (se trattati dati sensibili in forma elettronica)	NO se persone giuridiche, società, associazioni, enti SI se persone fisiche, ditte individuali; <u>Nota:</u> esonerati i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti (obbligo solo di autocertificazione del rispetto delle misure di sicurezza)